

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento, è vietata espressamente la ristampa o l'uso di qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche se a fini non lucrativi, senza autorizzazione scritta dalla Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in base all'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE



37530-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE
ALDO ESPOSITO
DANIELE CENCI
DANIELA DAWAN
BRUNO GIORDANO

- Presidente -
- Relatore -

¹¹²⁵
Sent. n. sez. 9991/2021
UP - 09/06/2021
R.G.N. 1704/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa MARILIA DI NARDO

che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 17 maggio 2017, ha rideterminato in anni tre e mesi otto di reclusione la pena inflitta nei confronti di (omissis) in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, e 609 ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., perché, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, profittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica di (omissis), coniuge in fase di separazione (condizione di inferiorità determinata dalle peculiari situazioni in cui si trovava la donna al momento della commissione dei fatti e dalle costanti minacce di (omissis) di farsi affidare, in sede di separazione, i tre figli minori), in almeno due occasioni, ricorrendo alla violenza fisica, la costringeva a subire rapporti sessuali completi, noncurante del fatto che la donna manifestasse verbalmente una volontà contraria e cercasse, per quanto le era possibile, di impedire gli approcci - in (omissis).

1.1. Con sentenza del Tribunale di Trento dell'8 ottobre 2015, era stata riconosciuta l'attenuante del fatto di minore gravità, rilevandosi che la violenza sessuale era stata consumata in un contesto di convivenza dei coniugi in corso di separazione, per cui il mantenimento delle loro relazioni aveva potuto indurre l'imputato in errore, anche se non giustificante, circa i propri doveri e sentimenti verso la moglie.

1.2. Con la sentenza del 17 maggio 2017, la Corte di appello aveva escluso la sussistenza di motivi idonei a valorizzare l'applicazione della suddetta attenuante, tenuto conto della chiara manifestazione di dissenso della donna in occasione di entrambi gli episodi. L'imputato aveva approfittato della collocazione delle condotte di violenza nel quadro della dissoluzione del rapporto coniugale.

1.3. Con sentenza del 24 maggio 2018, la Terza Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio tale sentenza, limitatamente alla configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609, comma terzo, cod. pen., ritenendola non in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6784 del 2016, Rv. 266272, Rv. 269606), secondo cui, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età. La decisione di merito era stata censurata perché, per negare il fatto di minore gravità, si era attinto a circostanze del tutto stravaganti, afferenti agli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, quali il dissenso della persona offesa e il non giustificato errore dell'imputato sul consenso della vittima al rapporto sessuale. La Corte di appello aveva ritenuto non

provate le modeste ripercussioni dei fatti nella sfera fisio-psichica della donna, senza spiegare l'assunto a fronte del tenore della sentenza di primo grado. Né aveva motivato in modo maggiormente approfondito, quando aveva valutato in modo opposto rispetto al Tribunale il contesto della separazione in atto.

1.4. La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha riconosciuto l'attenuante di minore gravità.

2. (omissis) , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 609 bis, comma 3, cod. pen..

Si deduce che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello, all'esito della rivalutazione del fatto storico e delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di prime cure, è pervenuta ad un risultato giurisdizionale perfettamente sovrapponibile a quello annullato, sebbene con un diverso impianto argomentativo che non si sottrae alle censure difensive.

Secondo il Tribunale, l'attenuante *de qua* poteva essere riconosciuta stante la consumazione dei reati in un contesto ibrido, in cui la convivenza sotto lo stesso tetto ed il mantenimento di relazioni fra i coniugi poteva indurre l'imputato in errore - anche se non giustificante - circa i propri doveri e circa i sentimenti nutriti verso la moglie e gli effetti sortiti sulla sfera interiore della vittima. Nel collocare i fatti nella previsione di cui all'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., il Tribunale aveva correttamente evidenziato i predetti elementi probatori, indicativi di una non grave compressione della libertà sessuale della persona offesa.

Il giudice del rinvio non ha indicato le ragioni per le quali le specifiche argomentazioni sopra riportate dovessero cedere il passo rispetto agli esiti della rivalutazione del materiale probante. La configurabilità dell'ipotesi di lieve entità non deriva dalla natura (più o meno invasiva) dell'atto, ma dal grado di estensione dell'offesa al bene tutelato e dunque di compromissione della libertà sessuale della vittima.

La Corte territoriale ha valorizzato aspetti non dirimenti ai fini del diniego della applicabilità dell'attenuante in parola, a differenza del Tribunale che aveva attribuito rilievo al contesto ambientale di svolgimento degli episodi di violenza sessuale, rilevando che il ricorrente - animato dalla volontà di ristabilire le concrete dinamiche del rapporto di coniugio, segnato dalla persistenza di una convivenza domestica - versasse in errore circa i doveri e i sentimenti nutriti nei confronti della donna.

Il ricordo del teste (omissis) secondo cui (omissis) , nel mostrargli i lividi riportati nella violenza del maggio 2014, era molto provata nonché la circostanza della confidenza della violenza subita da parte della persona offesa ad una amica erano elementi utilizzati dal giudice del rinvio per descrivere lo stato d'animo

particolarmente fragile della vittima, ma si basavano su un'interpretazione delle risultanze processuali valorizzate dal giudice di primo grado nella direzione opposta.

2.1. Con memoria difensiva del 22 maggio 2021, la difesa di (omissis) conclude per l'accoglimento del ricorso, ribadendo che la Corte di appello ha ignorato le argomentazioni sviluppate dal Giudice di primo grado. Inoltre, si evidenzia che le modalità dell'azione, valorizzate in chiave negativa, si sostanziavano in circostanze attinenti propriamente agli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L'unico motivo di ricorso, con cui si chiede il riconoscimento della diminuzione della minore gravità del fatto prevista dall'art. 609 bis, comma 3, cod. pen., non è meritevole di accoglimento.

Va premessa la descrizione dei due episodi criminosi contestati a (omissis) :

A) Il primo episodio, verificatosi presso l'abitazione in cui la vittima era in procinto di trasferirsi in seguito alla separazione dal marito; questi, alterato dal consumo di alcolici, al rifiuto della donna di riconciliarsi, la chiudeva a chiave nella stanza, le sequestrava il telefonino e, nonostante la netta opposizione di lei, la gettava sul letto, la bloccava tenendola per le braccia e la costringeva ad un rapporto sessuale completo.

B) Il secondo episodio era avvenuto nel corso di una visita dell'imputato ai figli presso l'abitazione della ex moglie. In quella occasione, l'imputato lasciava i figli al piano inferiore, bussava alla porta del bagno dove l'ex moglie si era chiusa, pretendendo che la stessa aprisse la porta; al rifiuto della donna, l'imputato sfondava la porta, entrava nel bagno, si spogliava pretendendo un rapporto sessuale; nonostante il netto rifiuto della donna, la bloccava nella stanza da bagno in un angolo contro il muro e, malgrado i tentativi della stessa di divincolarsi, riusciva a consumare con la forza un rapporto sessuale completo.

La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, non ha concesso l'attenuante in questione sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il notevole grado di coartazione della vittima, riscontrabile in occasione di entrambi gli episodi criminosi, perché, nella sicura consapevolezza di agire contro la volontà della donna, (omissis) pretendeva rapporti sessuali e di consumarli con la forza; b) la condizione psicologica particolarmente fragile di (omissis) , dovuta al tradimento del coniuge, alla conseguente separazione e alle continue minacce dell'ex marito di toglierle i figli, tanto da indurla a ricorrere a terapia psicologica; c) lo stato di prostrazione e paura provocato da (omissis) in entrambe le circostanze; d) l'atteggiamento di

prevaricazione in totale spregio della libertà di autodeterminazione sessuale della vittima; e) la gravità delle ripercussioni delle violenze sessuali sulla vittima, la quale era molto provata, come desumibile dal ricordo di (omissis), al quale la donna aveva mostrato i lividi riportati a seguito della violenza del maggio 2014; f) la circostanza che la donna si fosse aperta solo con (omissis), alla quale aveva raccontato la violenza subita, indicativa dello stato d'animo particolarmente fragile della vittima, che, senza l'intervento dell'amica, non avrebbe trovato la forza di chiedere aiuto ai propri genitori.

Alla luce di quanto esposto, deve rilevarsi che, nel rispetto delle indicazioni della sentenza rescindente, la motivazione adottata coglie plurimi aspetti preclusivi alla qualificazione del fatto in termini di minore gravità con riferimento alle condizioni fisiche e psicologiche della persona offesa, non è manifestamente illogica ed è aderente al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6713 del 26/01/2021, G., Rv. 281096; Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, S., Rv. 275693; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821), dovendosi per contro escludere che la sola tipologia dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare tale attenuante (Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501).

L'ipotesi di minore gravità, infatti, deve basarsi sull'effettiva lesività del bene protetto e, dunque, sulla compressione della libertà sessuale della vittima. Pertanto, la circostanza attenuante *de qua* deve ritenersi applicabile in tutte le fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale della parte offesa sia stata compressa in maniera non grave ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati dall'art. 133, comma primo, cod. pen., mentre non possono venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui all'art. 133, comma secondo, cod. pen., comma 2, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena.

In questa prospettiva, posto che l'attenuante in questione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto, rapportata al bene giuridico tutelato, assume particolare rilevanza la qualità dell'atto compiuto, più che la quantità di violenza fisica esercitata; così come assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vitt-

ma, il danno arrecatole, anche in termini psichici e l'entità della compressione della libertà sessuale. Nella fattispecie in esame, il complessivo carattere di gravità delle condotte tenute dal ricorrente emerge evidente dal complesso della motivazione. Trattandosi di valutazione di merito, competono al giudice di merito, con valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità, la determinazione del grado di compressione del bene giuridico, la comparazione tra gli elementi negativi e positivi, con riferimento al grado di coartazione esercitato, alle condizioni psicofisiche e al danno anche psichico arrecato alla persona offesa.

La ricostruzione della vicenda da parte del ricorrente rappresenta principalmente l'espressione di una prospettazione alternativa dei fatti, ciò che vale a collocare tale doglianza al di fuori dell'ambito di questo giudizio di legittimità.

Va altresì disattesa la censura difensiva inerente al mancato confronto con la motivazione della sentenza di primo grado. Tale decisione, infatti, valutava, ai fini della concessione dell'attenuante, i medesimi elementi sui quali si basava la sentenza annullata – grado del consenso della vittima ed errore dell'autore circa i doveri verso la moglie – sia pur interpretandoli in senso diametralmente opposto.

Infine, la doglianza in ordine all'interpretazione delle testimonianze degli amici della donna è generica, in quanto il ricorrente si limita a richiamare solo il diverso significato attribuito alle loro dichiarazioni dalla sentenza di primo grado.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Tenuto conto della natura del reato contestato, va ordinata l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 52 D.lgs. n. 196 del 2003.

P. Q. M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2021.

Il Consigliere estensore

Aldo Esposito




Il Presidente

Salvatore Dovere



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo

